

Napoli, dove il conflitto tra i «diritti» non è finito

di FRANCESCO DE SANCTIS *

Diritto è parola non univoca. Basti pensare alla differenza di significato che assume passando dal sintagma «diritto italiano», dove si designa un intero ordinamento giuridico, a «diritto di proprietà», dove si designa il plesso di pretese, facoltà e poteri conferiti da un ordinamento giuridico ai «proprietary». Inoltre, oggi, quando si parla dei diritti in generale, si allude all'insieme dei diritti fondamentali.

Principalmente civili (= libertà), politici (= partecipazione), sociali (= dignità) — che costituiscono il presupposto delle democrazie contemporanee, dove tali diritti sono sottratti alla disponibilità dei legislatori, in quanto considerati come «riconosciuti», e non istituiti, dalle stesse costituzioni. In questo senso la «città dei diritti», che costituirà il tema del prossimo «Sabato delle idee», è la continuazione ideale dell'altro «Sabato», dello scorso ciclo, dedicato allo «spazio del nomos», dove Stefano Rodotà, rifacendosi alla radice del significato di nomos (dividere e distribui-

re assegnando a ciascuno il suo), evocò la possibilità, in una situazione come quella di Napoli, di considerare i diritti non come qualcosa che «si dà» o «si ha», ma come qualcosa che «si prende» allorché il livello di libertà partecipazione dignità delle persone e vivibilità dei luoghi viene per-

cepito come troppo basso.

Ma, «città dei diritti» può avere anche un altro significato. Uno dei più grandi giuristi europei del secolo scorso, Santi Romano, riabilitò nel diritto pubblico la teoria della «pluralità degli ordinamenti giuridici». Questa teoria, collegando il diritto direttamente all'organizzazione sociale, mostrava come, da un punto di vista meramente struttural-funzionale, non ci fosse differenza tra l'ordinamento di una chiesa, quello di uno Stato o quello di una «cosca mafiosa», perché «ubi societas ibi ius». Storicamente l'ordinamento statale è quello che, in relazione a un determinato territorio, ha assunto il predominio sugli altri ordinamenti della società, riconoscendone alcuni inglobandoli e discoscendone altri ponendoli nell'illegalità (definita in relazione al monopolio della legalità conferita dallo Stato al proprio potere normativo).

Da questo ulteriore punto di vista, «città dei diritti», può anche significare una città dove si fronteggiano in maniera aperta diversi ordinamenti giuridici, una città dove l'ordinamento giuridico dello Stato ha difficoltà serie a imporre la propria egemonia e dove perciò vigono contemporaneamente diversi «diritti», diverse «società», diverse «organizzazioni». Una città, infine, dove la scelta tra i diversi diritti, tra i diversi ordinamenti e le diverse società non è per tutti semplice, perché non è per tutti uguale. In una condizione economico-sociale in cui né l'ordinamento dello Stato (con la sua politica e le sue politiche) né la cosiddetta «socie-

tà civile» (che di quell'ordinamento si giova) sono riusciti a correggere gli effetti disgregatori di una mutazione economico-sociale che ha travolto le strutture già fragili della nostra città, il potere delle organizzazioni criminali è cresciuto in maniera «naturale» negli spazi fisici e morali lasciati vacanti compensando, con uno stravolto principio di sussidiarietà, la mancanza di progetto civile. In questa situazione, per molti, scegliere la legalità e con essa

i valori dell'ordinamento giuridico statale è più difficile che per altri; per alcuni, addirittura, la scelta richiede un sovrappiù di coraggio civile. Tra le tante disuguaglianze che caratterizzano il tempo della globalizzazione, della crisi della sovranità e dei localismi arbitrariamente fusionali, questa, credo, sia la più terribile delle disuguaglianze: contro cui tutti insieme e ciascuno al suo posto dovremmo combattere, per sconfiggere, senza ipocriti moralismi legalitarii né giustificazionismi storico-antropologici, il male più pericoloso che affligge la nostra città, la nostra regione e gran parte del nostro Mezzogiorno.

© RIPRODUZIONE RISERVATA